

COPIA

Comune di Torre Beretti e Castellaro Provincia di Pavia *****	Codice Ente 11293	Codice Materia
	DELIBERAZIONE N. 18	
	Soggetto invio ai capigruppo consiglieri Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. in data	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA ART. 30 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - MUGNI MAURO	Presente	8 - LAMBRI FABIO	Presente
2 - ROSSINI KATIA	Presente	9 - MALVICINI ADRIANA	Presente
3 - BALLARIN GRAZIANO	Presente	10 - MARANGON ANNA ERMINIA	Assente
4 - FORMAIANO IURI	Presente	11 -	
5 - PAOLINO VITANTONIO	Presente		
6 - BOLZONI NICOLO'	Assente		
7 - BRAVI GIANCARLO	Assente		

Totale presenti 7

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MUGNI Mauro** – Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover integrare e riformulare il Regolamento di Polizia urbana già approvato con delibera numero 2 del 24.03.2012, modificato con delibera 29 del 29.11.2012 in ordine ai cd rave party e con delibera n. 11 del 29.05.2021;

Vista la seguente integrazione e riformulazione:

Art. 30 QUIETE PUBBLICA

1 comma

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia, nelle vie e piazze ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte.

2 comma

Sono vietate su tutto il territorio comunale le manifestazioni musicali autogestite caratterizzate da ritmo incalzante della musica e dai giochi di luce, comunemente denominate rave party, free party, technical party o semplicemente rave.

L'amministrazione provvede a dislocare su tutto il territorio segnaletica del divieto introdotto.

3 comma

Fermo restando che le attività private sono regolate dall'art. 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale nello specifico: lo sfalcio e il taglio di prati, arbusti, giardini, alberi nel centro urbano e nelle zone residenziali del Comune, come anche le attività di irrorazione e diserbo e qualsiasi altra attività rumorosa legata alla cura e alla manutenzione delle parti esterne di un'abitazione è consentita **nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mentre nel periodo estivo che va dal 1 aprile al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Chiunque violi le disposizioni contenuti nell'articolo 30 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.** Con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi in caso di violazione del comma articolo 30 comma due

Il Sindaco con ordinanza potrà vietare altresì in determinate ore l'esercizio di attività rumorose, fastidiose o scomode.

Visto l'art. 42 del T.U. 267/2000 che demanda al Consiglio comunale l'adozione dei regolamenti di ciascun Ente;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera A) del t.u.e.l.;

Vista l'integrazione e riformulazione di regolamento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del t.u.e.l.;

Sentito l'intervento del segretario che illustra la disposizione;

Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (Minoranza), resi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la seguente integrazione e riformulazione al Regolamento di Polizia Urbana

Art. 30 QUIETE PUBBLICA

1 comma

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia, nelle vie e piazze ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte.

2 comma

Sono vietate su tutto il territorio comunale le manifestazioni musicali autogestite caratterizzate da ritmo incalzante della musica e dai giochi di luce, comunemente denominate rave party, free party, technical party o semplicemente rave.

L'amministrazione provvede a dislocare su tutto il territorio segnaletica del divieto introdotto.

3 comma

Fermo restando che le attività private sono regolate dall'art. 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale nello specifico: lo sfalcio e il taglio di prati, arbusti, giardini, alberi nel centro urbano e nelle zone residenziali del Comune, come anche le attività di irrorazione e diserbo e qualsiasi altra attività rumorosa legata alla cura e alla manutenzione delle parti esterne di un'abitazione è consentita **nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mentre nel periodo estivo che va dal 1 aprile al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Chiunque violi le disposizioni contenuti nell'articolo 30 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.** Con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi in caso di violazione del comma articolo 30 secondo comma

Il Sindaco con ordinanza potrà vietare altresì in determinate ore l'esercizio di attività rumorose, fastidiose o scomode.

Di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai dirigenti e responsabili dei procedimenti

Di allegare il Regolamento articolo 30 con la modifica apportata

Di dichiarare con separata votazione con n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (Minoranza) l'immediata eseguibilità.

Parere **favorevole** sulla proposta per la regolarità **tecnica**

Il Responsabile del Servizio

F.to BRUGIN Paola Zula

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MUGNI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.05.2025 al 13.06.2025 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 29.05.2025
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 29.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 29.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANGELO Dott. Francesco